

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 24 ottobre 2026

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 194.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»). (26G00210) Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza. (26A05602) Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 16 ottobre 2026.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Insieme» («BTP Valore Insieme») con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, nona emissione BTP Valore. (26A05576) Pag. 8

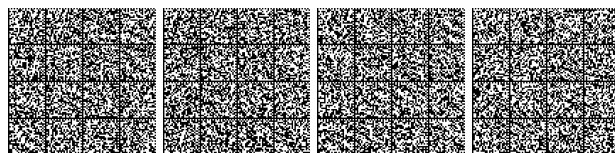
DECRETO 16 ottobre 2026.

Ottava emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore» con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031. (26A05577) Pag. 12

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 15 ottobre 2026.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (26A05578) Pag. 16



DECRETO 15 ottobre 2026.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione Santa Lucia IRCCS, in amministrazione straordinaria. (26A05579). Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile

DELIBERA 4 agosto 2026.

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di programmazione e ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010. (Delibera n. 28/2026). (26A05580). Pag. 19

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano (26A05554). Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liraglutide Medical Valley». (26A05555). Pag. 28

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Glanux» (26A05556). Pag. 29

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicopirronio bromuro, indacaterolo maleato, «Dilabro». (26A05557). Pag. 30

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vancomicina, «Vancomicina Noridem». (26A05558). Pag. 31

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terbinafina, «Terbinafina Mylan Generics». (26A05559). Pag. 33

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sertralina, «Sertralina KRKA». (26A05560). Pag. 33

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Prazene». (26A05581). Pag. 34

Istituto nazionale di statistica

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (26A05582). Pag. 35



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2026, n. 194.

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Vista la legge 17 marzo 2026, n. 36, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025» e, in particolare, l'articolo 6;

Vista la direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»);

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante il «Codice di procedura civile»;

Visto il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 luglio 2026;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, stabilisce garanzie e rimedi a tutela delle persone, fisiche e giuridiche, contro domande manifestamente infondate e procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere, introdotti nei loro confronti in ragione della loro partecipazione pubblica e tese a bloccare tale partecipazione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) «partecipazione pubblica»: ogni dichiarazione resa o attività svolta da una persona fisica o giuridica nell'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione, nonché ogni atto preparatorio, di sostegno o di assistenza, direttamente collegato a tali dichiarazioni o attività, riguardanti una questione di interesse pubblico;

b) «questione di interesse pubblico»: ogni questione che riguarda il pubblico in misura tale da poterne suscitare un legittimo interesse, ivi compresi i seguenti ambiti:

1) i diritti fondamentali, la salute pubblica, la sicurezza, l'ambiente o il clima;

2) le attività di una persona fisica o giuridica che è una figura di rilievo pubblico;

3) le questioni oggetto di esame da parte di un organo legislativo, esecutivo o giudiziario, purché, in quest'ultimo caso non relative a notizie coperte da segreto, o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità;

4) le accuse di corruzione, frode o di altro illecito penale o amministrativo relative alle questioni di cui al n. 3);

c) «procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica»: i procedimenti giudiziari che presentano domande infondate e non sono avviati per far valere o esercitare un diritto, ma che hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica.



2. Costituiscono indici di abusività ai sensi del comma 1, lettera c), tra gli altri:

a) la misura sproporzionata, eccessiva o irragionevole della domanda, incluso il valore eccessivo della controversia;

b) la pendenza ad iniziativa dell'attore o di soggetti ad esso associati, di una pluralità di procedimenti aventi ad oggetto le stesse o analoghe domande per lo stesso titolo;

c) la condotta di intimidazione, molestia o minaccia, posta in essere dall'attore, da soggetti terzi che agiscono in sua rappresentanza, prima o durante il procedimento, ovvero analoghi comportamenti dell'attore in casi connessi;

d) l'uso in mala fede di tattiche processuali, quali il rinvio del procedimento, la scelta opportunistica, fraudolenta o pretestuosa del foro o l'abbandono in mala fede della causa in una fase avanzata del procedimento.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle questioni in materia civile e commerciale, oggetto di domande, anche riconvenzionali, in un procedimento civile, compresi i procedimenti cautelari, proposte nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica e che presentano implicazioni transfrontaliere ai sensi del comma 3.

2. Il presente decreto non si applica alla materia penale, fiscale, doganale o amministrativa, a quella della responsabilità dello Stato per azioni od omissioni nell'esercizio dei pubblici poteri e all'arbitrato. Non si applica altresì all'azione civile proposta nel processo penale ai sensi del libro primo, titolo V del codice di procedura penale.

3. Un procedimento promosso davanti all'autorità giudiziaria italiana non presenta implicazioni transfrontaliere se sia l'attore che il convenuto sono domiciliati in Italia.

4. Il domicilio delle parti di cui al comma 3 è determinato in conformità al regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2012.

Capo II

TUTELA PROCESSUALE

Art. 4.

Modifica e ritiro della domanda

1. Nei procedimenti giudiziari avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, nonché la rinuncia agli atti del giudizio o all'azione o alla domanda cautelare, non fanno venir meno la facoltà per il convenuto di proporre le domande per il rimborso delle spese e di risarcimento del danno di cui all'articolo 13.

Art. 5.

Sostegno al convenuto nei procedimenti giudiziari

1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, le associazioni, i sindacati e gli altri enti collettivi, anche di fatto, che, sulla base del proprio statuto o dell'attività concretamente svolta, hanno interesse a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica, possono intervenire, ai sensi dell'articolo 105, secondo comma, del codice di procedura civile, per sostenere le ragioni del convenuto, indicando mezzi di prova ed effettuando produzioni documentali.

2. Il terzo interveniente si costituisce mediante comparsa depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, e notificata alle altre parti entro i cinque giorni successivi.

3. L'intervento di cui al comma 1 è ammesso se il convenuto, entro l'udienza di cui all'articolo 7, comma 1, vi presta il consenso con atto depositato e comunicato alle parti dalla cancelleria.

4. Il consenso del convenuto all'intervento può essere revocato sino al momento della rimessione della causa in decisione. La revoca del consenso determina l'estromissione della parte intervenuta. L'estromissione è pronunciata, anche d'ufficio, dal giudice con ordinanza. I documenti prodotti dalla parte intervenuta restano acquisiti al fascicolo del procedimento.

Art. 6.

Istanza di rigetto anticipato

1. Nei procedimenti avviati nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, il convenuto chiede il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate con istanza depositata entro i termini di costituzione di cui all'articolo 166 o all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile.

2. Se il procedimento è introdotto con domanda riconvenzionale, il convenuto in via riconvenzionale chiede il rigetto anticipato con istanza depositata entro trenta giorni dalla notificazione della comparsa di costituzione e risposta contenente la domanda riconvenzionale.

3. L'istanza di rigetto anticipato è notificata alla controparte entro dieci giorni dal deposito.

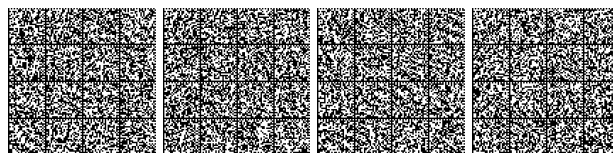
4. L'istanza di rigetto anticipato espone i motivi della manifesta infondatezza della domanda.

Art. 7.

Trattazione

1. La parte nei cui confronti è proposta l'istanza di rigetto anticipato deposita memoria difensiva entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notificazione della stessa, e il giudice fissa l'udienza di discussione dell'istanza entro i successivi trenta giorni.

2. Nella memoria difensiva di cui al comma 1 la parte prende posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti a fondamento dell'istanza di rigetto anticipato, espone i fatti e gli elementi di diritto a sostegno della non manifesta infondatezza della domanda e indica i relativi mezzi di prova.



Art. 8.

Procedimento

1. Il giudice, all'udienza di cui all'articolo 7, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili ai fini del provvedimento richiesto.

2. All'esito, il giudice procede ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile.

Art. 9.

Istanza di rigetto anticipato proposta nel procedimento cautelare

1. Nell'ambito dei procedimenti cautelari disciplinati dal libro quarto, titolo I, capo III, sezione I, del codice di procedura civile, l'istanza di rigetto anticipato si propone nella prima difesa ed è decisa con l'ordinanza che definisce il procedimento. Si applica l'articolo 13, comma 2.

2. L'intervento di cui all'articolo 5, comma 1, è ammesso sino all'udienza di discussione ed entro lo stesso termine è prestato il consenso all'intervento di cui al comma 3 dello stesso articolo 5.

Art. 10.

Cauzione

1. Il giudice, su istanza della parte che ha chiesto il rigetto anticipato, valutata ogni circostanza, anche relativa alla capacità patrimoniale delle parti, può imporre alla controparte una cauzione a copertura delle spese relative al procedimento, nonché dell'eventuale condanna pronunciata ai sensi del primo o del terzo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

2. La cauzione di cui al comma 1 è prestata in denaro nei modi stabiliti per i depositi giudiziari.

Art. 11.

Sospensione

1. In caso di impugnazione della sentenza emessa all'esito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, il giudice, anche di ufficio, sospende il procedimento principale relativamente alle domande ritenute dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale avente ad oggetto l'istanza di rigetto anticipato. Il procedimento principale rimane sospeso sino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva del procedimento incidentale.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice dispone la separazione delle cause relative alle domande ritenute non dipendenti dalla definizione del procedimento incidentale, salvo che tutte le parti ne richiedano la trattazione congiunta.

Art. 12.

Impugnazione

1. Le sentenze pronunciate ai sensi del presente capo sono impugnabili nei modi ordinari. Si applicano le disposizioni previste dal Libro secondo, Titolo III, Capi I, II e III del codice di procedura civile.

Art. 13.

Condanna alle spese e pubblicazione della sentenza

1. La condanna alle spese del procedimento è disciplinata dagli articoli 91, 92, 93 e 96 del codice di procedura civile;

2. Nel caso di accertamento del carattere abusivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del procedimento, il giudice, a titolo di risarcimento del danno, condanna, anche d'ufficio, la parte soccombente ai sensi dell'articolo 96, terzo comma del codice di procedura civile.

3. Il giudice, anche d'ufficio, può, altresì, ordinare la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 120 del codice di procedura civile.

Capo III

TUTELA RISPETTO A PROCEDIMENTI E SENTENZE DI PAESI TERZI

Art. 14.

Azione risarcitoria

1. La persona fisica o giuridica che ha la residenza, il domicilio o la sede nello Stato, nei cui confronti è avviato, da un soggetto domiciliato al di fuori dell'Unione europea e dinanzi a un organo giurisdizionale di un paese terzo, un procedimento giudiziario abusivo teso a bloccare la partecipazione pubblica, può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, nonché il pagamento della somma di cui all'articolo 13, comma 2, conseguenti a detto procedimento.

2. L'azione di cui al comma 1 si propone nelle forme del rito, ordinario o semplificato, di cui al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile, davanti al tribunale del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio o la sede. Il tribunale giudica in composizione monocratica.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Rapporto con le convenzioni e gli accordi internazionali

1. Le disposizioni del presente decreto lasciano impregiudicata l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali e multilaterali tra Stati terzi e Unione europea o Stati membri conclusi entro il 6 maggio 2024.

Art. 16.

Informazioni e raccolta dei dati

1. Il Ministero della giustizia pubblica, con cadenza biennale, su apposita sezione del proprio sito istituzionale, le sentenze definitive relative ai procedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).



2. Il Ministero della giustizia trasmette annualmente alla Commissione europea, se disponibili e in forma aggregata, i dati riguardanti:

a) il numero di procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica avviati nell'anno di riferimento;

b) il numero di procedimenti giudiziari, classificati per tipo di convenuto e di attore;

c) il tipo di domanda presentata sulla base del presente decreto.

Art. 17.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Art. 18.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

N O T E

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'articolo 87 della Costituzione, quinto comma, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 14 (*Decreti legislativi*). — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.»

— Si riportano gli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea):

«Art. 31 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea*). — 1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia.

3. La legge di delegazione europea indica le direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.



4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 6.

6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che modificano o integrano direttive recepite con tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli atti delegati dell'Unione europea che recano meri adeguamenti tecnici.

7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome sono emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive, trasmette i testi, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione normativa con l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246;

d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda

da per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni;

e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti direttive o atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto modificato;

f) nella redazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

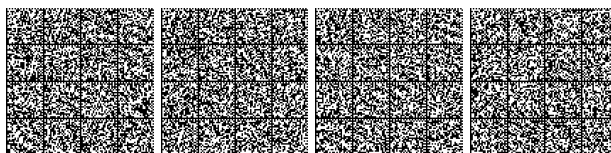
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi;

i) è assicurata la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.»

— Si riporta l'articolo 6 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025), pubblicata nella G.U. 25 marzo 2026, n. 70:

«Art. 6 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»)). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il recepimento nella normativa nazionale della direttiva (UE) 2024/1069 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, volta a contrastare le azioni legali strategiche contro la partecipazione pubblica.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo osserva anche il seguente principio e criterio



direttivo specifico: definire la nozione di «questioni con implicazioni transfrontaliere», di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2024/1069, sulla base della condizione negativa prevista dal paragrafo 1 del medesimo articolo 5.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»

— Il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione), è pubblicato nella G.U.U.E. 20 dicembre 2012, n. L 351.

Note all'art. 1:

— La direttiva (UE) 2024/1069 Inizio modulo
Fine modulo

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), è pubblicata nella G.U.U.E. 16 aprile 2024, Serie L.

Note all'art. 3:

— Il Titolo V del Libro I del codice di procedura penale reca: «Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria».

— Per il regolamento (UE) n. 1215/2012 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Si riporta l'articolo 105 del codice di procedura civile:

«Art. 105 (*Intervento volontario*). — Ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per far valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.

Può altresì intervenire per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.»

Note all'art. 6:

— Si riportano gli articoli 166 e 281-undecies del codice di procedura civile:

«Art. 166 (*Costituzione del convenuto*). — Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo 167 con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione.»

«Art. 281-undecies (*Forma della domanda e costituzione delle parti*). — La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il giudice istruttore, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i docu-

menti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.»

Note all'art. 8:

— Si riporta l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile:

«Art. 281-sexies (*Decisione a seguito di trattazione orale*). — Se non dispone a norma dell'articolo 281-quinquies, il giudice, fatte precisare le conclusioni, può ordinare la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un'udienza successiva e pronunciare sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

In tal caso, la sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata.

Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni.»

Note all'art. 9:

— La sezione I del Capo III, Titolo I, Libro IV del codice di procedura civile reca: «Dei procedimenti cautelari in generale».

Note all'art. 10:

— Si riporta l'articolo 96 del codice di procedura civile:

«Art. 96 (*Responsabilità aggravata*). — Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.

Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000.»

Note all'art. 12:

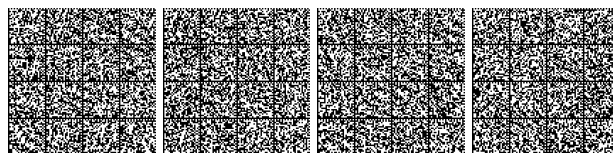
— I Capi I, II e III del Titolo III, Libro II del codice di procedura civile recano rispettivamente: «Delle impugnazioni in generale», «Dell'appello», «Del ricorso per cassazione».

Note all'art. 13:

— Si riportano gli articoli 91, 92, 93 e 120 del codice di procedura civile:

«Art. 91 (*Condanna alle spese*). — Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.

Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza, del titolo esecutivo e del precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.



I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.

Nelle cause previste dall'articolo 82, primo comma, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.»

«Art. 92 (*Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese*). — Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.»

«Art. 93 (*Distrazione delle spese*). — Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distraga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.

Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.»

«Art. 120 (*Pubblicità della sentenza*). — Nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito può contribuire a riparare il danno, compreso quello derivante per effetto di quanto previsto all'articolo 96, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccomben- te, mediante inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione, nelle forme specificamente indicate, in una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet da lui designati.

Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice, può procedervi la parte a favore della quale è stata disposta, con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.»

— Per l'articolo 96 del codice di procedura civile si veda nelle note all'articolo 10.

Note all'art. 14:

— Il Titolo I del Libro II del codice di procedura civile reca: «Del procedimento davanti al tribunale».

26G00210

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 ottobre 2026.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 2026

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza e con la quale sono stati stanziati euro 10.100.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per l'attuazione dei primi interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto legislativo;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2026 con la quale lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della citata delibera del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2025, è stato integrato di euro 5.660.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1174 del 4 dicembre 2025, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e nei giorni dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza»;

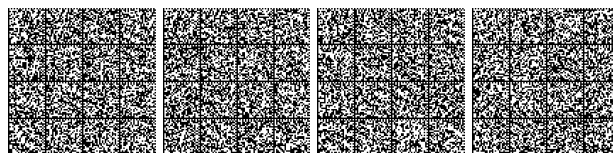
Vista la nota del 24 settembre 2026 del Presidente della Regione Lombardia con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 7 ottobre 2026;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;



Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 10 al 13 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e dal 22 al 27 settembre 2025 nel territorio della Provincia di Como e del Comune di Barlassina, di Bovisio Masciago, di Cesano Maderno, di Giussano, di Lentate sul Seveso, di Limbiate, di Meda, di Seveso e di Varedo della Provincia di Monza e della Brianza.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
MELONI

*Il Ministro
per la protezione civile
e le politiche del mare*
MUSUMECI

26A05602

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 ottobre 2026.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Insieme» («BTP Valore Insieme») con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, nona emissione BTP Valore.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

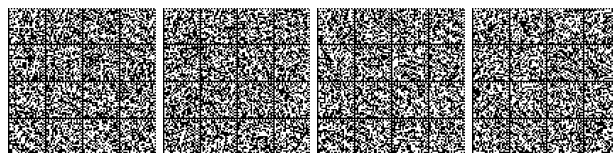
Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;



Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla CONSOB con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 ottobre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.740 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Ritenuto opportuno disporre una nona emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore Insieme»), a tasso fisso con cedola singola (*one coupon*) corrisposta in un'unica soluzione alla data di scadenza, calcolata in base a tasso prefissato, con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa Italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.

e Banco BPM S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information Memorandum* del 16 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una nona emissione di «BTP Valore Insieme» con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 27 ottobre 2026;

scadenza: 27 ottobre 2031;

interessi: cedola singola (*one coupon*) corrisposta in un'unica soluzione alla data di scadenza, calcolata in base a tasso prefissato, con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031;

tasso cedolare definitivo: interessi corrisposti ad un tasso prefissato. Il tasso cedolare definitivo sarà annunciato successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 23 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata, ed il medesimo non potrà essere inferiore al tasso cedolare minimo garantito pari al 22,25%;

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 27 ottobre 2026.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei «BTP Valore Insieme» in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 16 ottobre 2026.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 19 ottobre 2026 e terminerà alle ore 13,00 del 23 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 ottobre 2026), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (20 ottobre 2026) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (21 ottobre 2026). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (22 ottobre 2026), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (21 ottobre 2026) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa Italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.



L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 23 ottobre 2026, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché il tasso cedolare definitivo, fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 ottobre 2026) o del quarto giorno di collocamento (22 ottobre 2026), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.

I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla scheda informativa del titolo - «BTP Valore Insieme» - nona emissione - pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 16 ottobre 2026: *A)* persone fisiche comunque classificate; *B)* soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; *C)* società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *D)* intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti *A)* e *B)*; *E)* società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti *A)* e *B)*.

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un accordo di sottoscrizione in data 16 ottobre 2026, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., UniCredit S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'accordo di sottoscrizione datato 16 ottobre 2026, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a., in conformità all'accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei «BTP Valore Insieme» viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,50% dell'ammontare nominale complessivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 29 ottobre 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa Italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse



dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 27 ottobre 2026.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta, di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, conformemente a quanto indicato nel «testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei «BTP Valore Insieme» è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

I titoli matureranno interessi dal 27 ottobre 2026 ad un tasso prefissato. La cedola singola (*one coupon*), corrisposta in un'unica soluzione alla data di scadenza, verrà calcolata in base ad un tasso fisso. Il tasso cedolare definitivo è fissato alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potrà essere confermato o rivisto al rialzo rispetto al tasso minimo garantito comunicato all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare definitivo, fissato sulla base dell'andamento del mercato, sarà reso noto al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare definitivo fissato sulla base dell'andamento del mercato sarà reso noto al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare definitivo applicabile sarà non inferiore al 22,25%.

L'importo della cedola singola («cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare definitivo per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$\text{cedola} = \text{tasso cedolare definitivo} * \text{valore nominale minimo}$$

dove:

«Cedola» indica la cedola singola a scadenza;

«Tasso cedolare definitivo» ha il significato già specificato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, ai «BTP Valore Insieme» si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 27 ottobre 2026 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 27 ottobre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

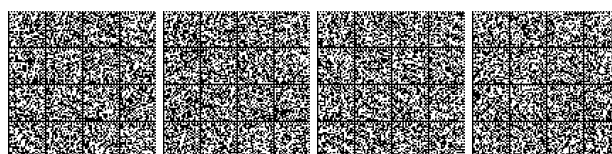
La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 29 ottobre 2026.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.

Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.



Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05576

DECRETO 16 ottobre 2026.

**Ottava emissione dei buoni del Tesoro poliennali «Valore»
con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 58779 del 31 dicembre 2025, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2026 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»;

Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato;

Visti gli articoli 24 e seguenti del «Testo unico», in materia di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012, come successivamente modificato dal regolamento (UE) n. 2023/2845 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2023 per quanto riguarda la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di paesi terzi, e come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 2017/389 della Commissione dell'11 novembre 2016 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti e dal regolamento delegato (UE) n. 2018/1229 della Commissione del 25 maggio 2018 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2021/70 della Commissione del 23 ottobre 2020 con riferimento all'entrata in vigore dello stesso, dal regolamento delegato (UE) n. 2022/1930 della Commissione del 6 luglio 2022 per quanto riguarda la data di applicazione delle disposizioni relative alla procedura di acquisto forzoso e, da ultimo, dal regolamento delegato (UE) n. 2023/1626 della Commissione del 19 aprile 2023 per quanto riguarda il meccanismo di penalizzazione per i mancati regolamenti relativi alle operazioni compensate che le controparti centrali presentano a fini di regolamento;

Visto il decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023 e successive modificazioni, concernente le «Disposizioni contabili in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato, nonché nelle operazioni di pronti contro termine svolte dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 3088 del 15 gennaio 2015, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato (di seguito «decreto trasparenza»);

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito «Testo unico della finanza»);

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni, recante il «Codice dei contratti pubblici», ed in particolare l'art. 56, comma 1, lettera i),



ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

Visto il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.a. del 28 giugno 2011, approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e il bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 ottobre 2026 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 76.740 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha conferito a decorrere dal 1° gennaio 2024 la delega al dirigente generale Capo della Direzione II in relazione alle attribuzioni in materia di debito pubblico, di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398/2003, al fine di assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa;

Viste le Linee guida della gestione del debito pubblico 2026;

Ritenuto opportuno disporre una ottava emissione di buoni del Tesoro poliennali Valore (di seguito «BTP Valore»), a tasso fisso e con cedole trimestrali calcolate in base a tassi prefissati e crescenti nel tempo (meccanismo *step-up*), con godimento 27 ottobre 2026 e scadenza 27 ottobre 2031, da offrire tramite il Mercato telematico delle obbligazioni (di seguito «MOT»), diretto dalla Borsa italiana S.p.a.;

Considerata l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, nonché a Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a., nella qualità di *co-dealers*, con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime;

Considerato che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'*Information Memorandum* del 16 ottobre 2026;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico», nonché del «decreto cornice», è disposta una ottava emissione di BTP Valore con le seguenti caratteristiche:

decorrenza: 27 ottobre 2026;

scadenza: 27 ottobre 2031;

interessi: cedole nominali trimestrali, con ciclo cedolare: il 27 gennaio, il 27 aprile, il 27 luglio e il 27 ottobre di ogni anno di durata del prestito, a partire dal 27 gen-

naio 2027 calcolate in base ad un tasso di rendimento fisso per i primi due anni e crescente nel tempo. Tale tasso aumenta una prima volta per i successivi due anni e una seconda volta per l'ultimo anno di vita del titolo (meccanismo *step-up*); ossia, per i primi due anni vi sarà un tasso «a», per i successivi due anni un tasso «b» con $b > a$ e per l'anno finale un tasso «c», con $c > b$;

tasso cedolare annuo: interessi corrisposti ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti. La sequenza di tassi cedolari definitivi sarà annunciata successivamente alla chiusura del collocamento, il giorno 23 ottobre, salvo chiusura anticipata, ed i medesimi non potranno essere inferiori ai tassi cedolari minimi garantiti pari al 3,70% per i primi due anni, al 4,10% per i successivi due anni e al 4,70 % per l'ultimo anno di vita del titolo;

prezzo di emissione: 100 (alla pari);

taglio unitario: 1.000 euro;

regolamento: 27 ottobre 2026.

Il Ministero dell'economia e delle finanze procederà all'offerta dei BTP Valore in conformità e secondo le modalità descritte nell'*Information Memorandum* del 16 ottobre 2026.

Art. 2.

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9,00 del 19 ottobre 2026 e terminerà alle ore 13,00 del 23 ottobre 2026, salvo chiusura anticipata.

Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato alcun tetto massimo assicurando la completa soddisfazione degli ordini, salvo facoltà da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di chiudere anticipatamente l'emissione.

Tale chiusura anticipata, che comunque non potrà avere luogo prima delle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 ottobre), verrà comunicata entro il termine del secondo giorno di collocamento (20 ottobre) oppure entro le ore 13,00 dello stesso terzo giorno (21 ottobre). Dell'eventuale chiusura anticipata verrà data contestuale comunicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e di Borsa italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

Qualora la chiusura anticipata avvenga nella quarta giornata di collocamento (22 ottobre), la medesima avrà luogo non prima delle ore 14,00 e la relativa comunicazione verrà effettuata entro il termine del terzo giorno di collocamento (21 ottobre) contestualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Borsa italiana S.p.a. secondo le rispettive prassi.

L'emissione verrà poi perfezionata con successivo decreto di accertamento, da emanarsi entro il 23 ottobre 2026, con il quale sarà accertata la quantità nominale emessa finale, nonché la serie dei tassi cedolari annui definitivi, fissati sulla base dell'andamento del mercato.

Nel caso in cui la chiusura anticipata si verificasse alle ore 17,30 del terzo giorno di collocamento (21 ottobre) o del quarto giorno di collocamento (22 ottobre), il decreto di accertamento verrà emanato entro la giornata successiva.



I titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'art. 1.

Sono ammessi a partecipare al collocamento i risparmiatori individuali e gli affini, ed in particolare le seguenti categorie di investitori, così come riportati nell'allegato alla Scheda informativa del titolo – BTP Valore – Ottava emissione – pubblicata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed individuati nel citato *Information Memorandum* del 16 ottobre 2026, sono: A) persone fisiche comunque classificate; B) soggetti al dettaglio, con esclusione di controparti qualificate e clienti professionali di diritto (di cui all'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni). Sono quindi inclusi i clienti al dettaglio divenuti professionali su richiesta (di cui al numero II dell'allegato 3 del regolamento CONSOB n. 20307/2018 e sue successive modificazioni ed integrazioni), che ai fini dell'operazione dovranno farsi identificare come soggetti al dettaglio dall'intermediario a cui inviano o sottomettono l'ordine di acquisto o comunque far risultare all'intermediario tale loro qualifica; C) società di gestione autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto delle categorie definite ai punti A) e B); D) intermediari autorizzati abilitati alla gestione dei portafogli individuali per conto delle categorie definite ai punti A) e B); E) società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, esclusivamente per conto di clienti appartenenti alle categorie definite ai punti A) e B).

La gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il MOT, organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., è affidata a Intesa Sanpaolo S.p.a. e UniCredit S.p.a. nella qualità di *dealers*, e ai *codealers* Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a., con il compito di coadiuvare le predette banche nelle operazioni medesime.

Con i medesimi istituti è concluso un Accordo di sottoscrizione in data 16 ottobre 2026, al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Ai predetti istituti, Intesa Sanpaolo S.p.a., Unicredit S.p.a., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a., a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'economia e delle finanze per il collocamento dell'emissione e per l'attività di quotazione sul mercato secondario con le modalità previste dall'Accordo di sottoscrizione datato 16 ottobre 2026, verrà corrisposta una commissione complessivamente pari allo 0,075% del valore nominale dei titoli emessi, così suddivisa:

0,060% suddiviso in parti uguali fra Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.;

0,015% suddiviso in parti uguali fra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. e Banco BPM S.p.a.

La commissione da attribuire ai *co-dealers* verrà corrisposta per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., in conformità all'Accordo di sottoscrizione.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela ammessa alla distribuzione dei BTP Valore viene riconosciuta una commissione di importo pari allo 0,50% dell'ammontare nominale com-

pletivo degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti nel periodo di collocamento.

Tale commissione verrà corrisposta tramite le sopra nominate Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a., che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Per aventi diritto si intendono gli intermediari che prestano il servizio di investimento nei confronti dell'acquirente finale del titolo ovvero che, nell'ambito dell'attività di raccolta degli ordini di acquisto di titoli dalla propria clientela e della trasmissione di tali ordini, direttamente o indirettamente, dalla propria clientela ai fini della loro immissione sul MOT, presteranno i servizi e le attività di investimento dell'esecuzione di ordini per conto dei clienti o della ricezione e trasmissione di ordini, come definiti nel testo unico della finanza, in conformità con le disposizioni del «decreto trasparenza».

Gli intermediari che prestano un servizio di gestione di portafogli individuali e le società fiduciarie che partecipano al collocamento, per conto di soggetti ammessi a partecipare alla medesima, non riceveranno tale commissione in quanto considerati alla stregua di acquirenti finali.

La responsabilità di accertare la natura dell'investitore e, dunque, la legittimazione a partecipare alla procedura di collocamento, spetta all'intermediario di prossimità rispetto all'investitore, ossia all'intermediario che riceve l'ordine direttamente dall'acquirente finale.

Tale ordine potrà essere effettuato allo sportello o mediante il sistema *home banking*, abilitato al *trading on-line*.

Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopraindicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto trasparenza.

Tutte le predette commissioni verranno corrisposte alla data del 29 ottobre 2026 per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.a. e Unicredit S.p.a.

Terminato il periodo di collocamento, le proposte di acquisto validamente inserite, divengono ordini di acquisto non revocabili.

Il MOT, gestito da Borsa italiana S.p.a., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto, nonché ad ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa italiana S.p.a.

I titoli saranno distribuiti attraverso il MOT prima della data di regolamento e mediante l'abbinamento tra le proposte di vendita, immesse dai *dealers* nel corso del periodo di distribuzione, e le proposte di acquisto, immesse dagli operatori partecipanti al MOT, ivi inclusi i *dealers*, sia per conto proprio che per conto terzi. I contratti conclusi saranno regolati alla data del 27 ottobre 2026.

Ferme restando le limitazioni applicabili ai destinatari dell'offerta di cui all'*Information Memorandum*, i *dealers* ed i *co-dealers*, al fine di adempiere agli impegni di quotazione, a partire dall'avvio delle negoziazioni ufficiali immetteranno nel corso del periodo di distribuzione proposte di acquisto dei titoli per conto proprio, confor-



memente a quanto indicato nel «Testo unico», per un ammontare nominale di titoli pari a euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascun *dealer* e pari a euro 5.000.000 (cinque milioni) per ciascun *co-dealer*. Nella specifica ipotesi ai *dealers* e *co-dealers* non verrà corrisposta alcuna commissione.

Art. 3.

L'importo minimo acquistabile durante il periodo di distribuzione dei BTP Valore è di 1.000 euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o multipli di tale cifra.

In applicazione della convenzione stipulata in data 8 novembre 2016 tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Monte Titoli S.p.a. (oggi *Euronext Securities Milan*) e Banca d'Italia, in forza dell'art. 26 del «Testo unico», il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno del 1998, n. 213, e successive modificazioni, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili che continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Art. 4.

I titoli matureranno interessi dal 27 ottobre 2026 ad un tasso annuale con livelli prefissati crescenti («tasso cedolare annuo»). Le cedole verranno calcolate in base ad un tasso cedolare fisso per i primi due anni. Tale tasso aumenta, una prima volta, per i successivi due anni e, una seconda volta, per l'ultimo anno di vita del titolo. I tassi cedolari definitivi sono fissati alla chiusura del collocamento sulla base delle condizioni di mercato e potranno essere confermati o rivisti al rialzo rispetto ai tassi minimi garantiti comunicati all'avvio del collocamento.

Il tasso cedolare annuo per il primo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 gennaio 2027 sino al 27 ottobre 2028), il tasso cedolare annuo per il secondo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 gennaio 2029 al 27 ottobre 2030) ed il tasso cedolare annuo per il terzo periodo (quindi applicabile alle cedole pagabili dal 27 gennaio al 27 ottobre 2031), fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la chiusura del periodo di collocamento, salvo chiusura anticipata.

In caso di chiusura anticipata, il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo, quello applicabile al secondo periodo e quello applicabile al terzo periodo fissati sulla base dell'andamento del mercato, saranno resi noti al pubblico, mediante comunicato stampa del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il giorno successivo a quello di chiusura anticipata. Il tasso cedolare annuo applicabile al primo periodo sarà non inferiore al 3,70%, quello applicabile al secondo periodo sarà non inferiore al 4,10% e quello applicabile al terzo periodo sarà non inferiore al 4,70%.

Per ogni periodo l'importo di ciascuna cedola trimestrale («Cedola») con riferimento al capitale minimo di euro 1.000, è calcolato moltiplicando il relativo tasso cedolare annuo, diviso quattro, per l'importo minimo sottoscrivibile del prestito (mille euro).

In formula:

$$\text{Cedola}_i = \frac{\text{Tasso Cedolare Annuo} * \text{valore nominale minimo}}{4}$$

dove:

Cedola_i indica una cedola;

Tasso cedolare annuo ha il significato dinanzi specificato.

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e del rimborso del capitale, ai BTP Valore si applicano le disposizioni del decreto legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nonché quelle del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 6.

Il giorno 27 ottobre 2026 la Banca d'Italia riceverà, dalle banche di cui all'art. 2, l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

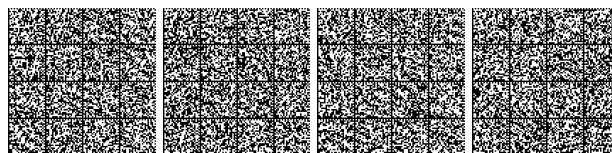
In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 e del decreto ministeriale n. 12953 del 17 febbraio 2023, citati nelle premesse.

Il medesimo giorno 27 ottobre 2026 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, presso la Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.171), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

Gli importi delle commissioni di cui all'art. 2 saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare», alla data del 29 ottobre 2026.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2026.



Art. 7.

Il direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 8.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2027 al 2031, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2026

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

26A05577

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 15 ottobre 2026.

Assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa della «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione di tale legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni sugli enti di gestione fiduciaria e convertito in legge, con modificazioni, con legge 1° agosto 1986, n. 430;

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, rubricato «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto in particolare, l'art. 301, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che «Con il provvedimento che dispone la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 4 febbraio 2025, ammessa alla registrazione della Corte dei conti in data 10 marzo 2025, al n. 224, che introduce nuove norme per la nomina dei commissari liquidatori delle liquidazioni coatte amministrative delle società cooperative nonché di società fiduciarie e società fiduciarie e di revisione e dei relativi comitati di sorveglianza;

Visto il successivo decreto direttoriale del 28 marzo 2025, contenente specificazioni in merito al procedimento di selezione dei nominativi idonei ad assumere l'ufficio di commissario liquidatore, oltre ad indicare le modalità di tenuta e aggiornamento della banca dati dei commissari liquidatori;

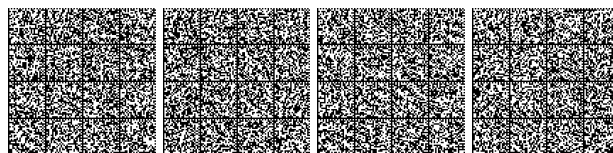
Visto il provvedimento del 21 maggio 1984 con il quale la società C.R.F. S.r.l. società fiduciaria e di revisione in liquidazione siglabile «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Torino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03692320017, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende;

Visto il decreto 22 dicembre 2025 con il quale, previe contestazioni, è stata sospesa, per un periodo di sei mesi, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e revisione contabile alla «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», con l'avvertimento che in mancanza di avvenuta completa regolarizzazione della situazione entro il termine indicato si sarebbe proceduto alla revoca dell'autorizzazione e al conseguenziale successivo assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto 3 luglio 2026 con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e revisione contabile alla «C.R.F. S.r.l. in liquidazione»;

Considerato che il citato decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, dispone che le società fiduciarie nei confronti delle quali sia stata pronunciata la revoca della autorizzazione sono poste in liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il cui rinvio è oggi inteso al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ai sensi di quanto previsto all'art. 294 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla revoca dell'autorizzazione ed il de-



bitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento di revoca e del precedente procedimento di sospensione;

Ritenuto pertanto, a seguito del richiamato provvedimento di revoca, ai sensi dell'art. 1, decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, di dovere assoggettare la società «C.R.F. S.r.l. in liquidazione» alla liquidazione coatta amministrativa, di cui agli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

Considerati, in coerenza con gli obiettivi sottesi alla presente procedura, gli specifici requisiti professionali ed il profilo della dott.ssa Cerutti Cristina, nata a Cuneo il 14 agosto 1972, con domicilio professionale in Cuneo, via Roma n. 55, codice fiscale CRT CST 72M54 D205L;

Ritenuto pertanto di procedere alla contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

*Assoggettamento alla liquidazione
coatta amministrativa*

La società C.R.F. S.r.l. società fiduciaria e di revisione in liquidazione, siglabile «C.R.F. S.r.l. in liquidazione», con sede legale in Torino, codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese n. 03692320017, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 293 e seguenti del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e dell'art. 1 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430.

Art. 2.

Nomina del commissario liquidatore

Alla relativa procedura è preposto, in qualità di commissario liquidatore, considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, la dott.ssa Cerutti Cristina, nata a Cuneo il 14 agosto 1972 e ivi domiciliata alla via Roma n. 55, codice fiscale CRT CST 72M54 D205L.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 1997, n. 112.

Art. 3.

Disposizioni esecutive

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Torino, nonché alla cancelleria del Tribunale di Torino - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 300, codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I dati contenuti nel presente decreto verranno trasmessi alla competente struttura ministeriale per la pubblicazione nel sito internet dell'amministrazione in applicazione del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.

Avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, ovvero al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricezione del provvedimento stesso.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Ministro: URSO

26A05578

DECRETO 15 ottobre 2026.

Sostituzione del commissario straordinario della Fondazione Santa Lucia IRCCS, in amministrazione straordinaria.

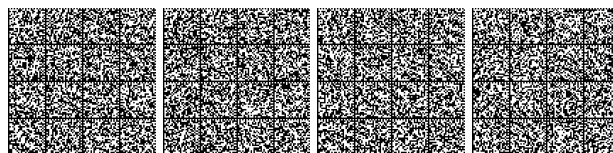
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274» e successive modificazioni;

Visto il decreto 10 aprile 2013, n. 60, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, recante la determinazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 3 novembre 2016, recante «Determinazione e liquidazione dei compensi spettanti ai commissari giudiziali, ai commissari straordinari ed ai membri dei comitati di sorveglianza delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270», successivamente modificato con decreto interministeriale del 21 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 4 marzo 2022, in vigore dal 19 marzo 2022;



Visto l'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, che stabilisce per i compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico il limite massimo annuo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;

Vista la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy 11 maggio 2023, recante la definizione del procedimento e degli ulteriori criteri di orientamento della discrezionalità amministrativa cui attenersi nell'ambito dei procedimenti per la designazione dei commissari giudiziali, nonché per la nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy in data 7 ottobre 2024, con il quale la Fondazione Santa Lucia IRCCS, con sede legale in Roma, via Ardeatina n. 306, codice fiscale 97138260589 è stata ammessa, con decorrenza immediata, alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, e sono stati nominati commissari straordinari, ai sensi del combinato disposto dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, il prof. avv. Andrea Maria Domenico Azzaro, il prof. dott. Marco Lacchini e la dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco;

Vista la sentenza del 31 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza di Fondazione Santa Lucia IRCCS in amministrazione straordinaria;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 20 dicembre 2024, con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza di Fondazione Santa Lucia IRCCS in amministrazione straordinaria, composto dal dott. Vincenzo Vitalone, dalla dott.ssa Claudia Biffoli, dal dott. Riccardo Strada, nonché dai creditori Unicredit S.p.a. e Regione Lazio;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2025, con il quale è stato autorizzato il programma di cessione del complesso aziendale della Fondazione Santa Lucia IRCCS in amministrazione straordinaria;

Preso atto delle dimissioni dall'incarico di commissario straordinario di Fondazione Santa Lucia IRCCS in amministrazione straordinaria rassegnate dalla dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco in data 31 luglio 2026;

Ritenuto necessario provvedere all'integrazione del collegio mediante la nomina di un nuovo commissario, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco;

Visto il *curriculum vitae* di Marco Mencagli;

Considerati i requisiti di professionalità e, in particolare, la qualificata esperienza maturata dal dott. Marco Mencagli nell'esercizio dell'attività di dottore commercialista e revisore legale, nonché nello svolgimento di incarichi in organi di amministrazione e controllo societario e nell'ambito di procedure concorsuali;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità e inesistenza di conflitti d'interesse da parte del professionista selezionato;

Visti gli articoli 38, comma 3 e 105, comma 4, del decreto legislativo n. 270/1999, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari straordinari;

Decreta:

Art. 1.

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Fondazione Santa Lucia IRCCS, a far data dal presente decreto, è nominato commissario straordinario il dott. Marco Mencagli, nato a Roma il 17 aprile 1981, codice fiscale MNC MRC 81D17 H501T, in sostituzione della dimissionaria dott.ssa Annarita Silvia Irene Panebianco.

Art. 2.

L'incarico di cui all'art. 1 è limitato al periodo di esecuzione del programma della procedura, con scadenza alla data del decreto del competente tribunale con il quale è dichiarata la cessazione dell'esercizio dell'impresa a norma dell'art. 73 del decreto legislativo n. 270/1999.

Art. 3.

Al Commissario straordinario di cui all'art. 1 è riconosciuto un compenso determinato ai sensi del decreto 3 novembre 2016 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, come successivamente modificato e integrato e comunque nel rispetto del limite massimo annuo previsto dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 347 del 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Regione Lazio, al Comune di Roma e alla Camera di commercio di Roma.

Roma, 15 ottobre 2026

Il Ministro: URSO

26A05579



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE

DELIBERA 4 agosto 2026.

Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di programmazione e ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010. (Delibera n. 28/2026).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE NELLA SEDUTA DEL 4 AGOSTO 2026

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di seguito CIPE o Comitato, nonché le successive disposizioni legislative relative al Comitato ed, in particolare, il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229», il quale, all'art. 1-bis inserito nella legge di conversione 12 dicembre 2019, n. 141, ha previsto che dal 1° gennaio 2021, per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati» dall'Agenda ONU 2030, il CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27 febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque richiamo» al CIPE «deve intendersi riferito al» CIPESS;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», e successive modificazioni, che all'art. 6 ha istituito le Autorità di sistema portuale, indicando nell'allegato A alla stessa legge i porti rientranti nelle predette Autorità;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» che all'art. 1, comma 5, ha istituito presso il CIPE il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici», di seguito MIP, con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e la cui attività è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di codice unico di progetto, di seguito CUP (o, anche, codice), e in particolare:

1. la delibera CIPE 27 dicembre 2002, n. 143, come successivamente integrata e modificata dalla delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24, con la quale si è definito il sistema per l'attribuzione del CUP e si è stabilito che lo stesso deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2. l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», il quale ha disposto che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP che le competenti amministrazioni richiedono secondo la procedura telematica definita dal CIPE;



3. l'art. 11, comma 2-*bis*, della citata legge n. 3 del 2003, come introdotto dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale ha previsto, tra l'altro, l'istituto della nullità degli «atti amministrativi adottati da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico» in assenza dei corrispondenti codici, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

4. la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia», che all'art. 6 definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

5. la delibera CIPE 26 novembre 2020, n. 63, la quale ha dato attuazione all'art. 11, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinqies*, della legge n. 3 del 2003, come modificato dall'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, e ha, tra le altre, precisato la nozione di progetto di investimento pubblico, specificando che costituisce un complesso di azioni o di strumenti di sostegno collegati fra loro da quattro elementi: presenza di un decisore pubblico; finanziamento - anche parziale, diretto o indiretto - con risorse pubbliche, o realizzazione basata anche sull'uso di strutture pubbliche; le azioni o gli strumenti suddetti hanno un comune obiettivo di sviluppo economico e sociale, da raggiungere entro un tempo specificato;

6. l'art. 75 del decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, il quale stabilisce che le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice identificativo di gara (CIG) e il CUP;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del citato decreto-legge n. 40 del 2010, che:

1. ha istituito il «Fondo per le infrastrutture portuali», destinato a finanziare le opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale;

2. ha previsto che il fondo sia ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti, nonché previo parere di questo Comitato;

3. ha previsto che al medesimo Fondo fosse trasferita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro competente, una quota non superiore al cinquanta per cento delle risorse ancora disponibili destinate all'ammortamento del finanziamento statale previsto per l'opera «Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma», revocato ai sensi del comma 7 del medesimo art. 4, da utilizzare come spesa ripartita in favore delle Autorità portuali che abbiano speso, alla data del 31 dicembre 2009, una quota superiore almeno all'80 per cento dei finanziamenti ottenuti fino a tale data;

4. ha previsto che le predette risorse debbano essere destinate a progetti, già approvati, diretti alla realizzazione di opere immediatamente cantierabili e finalizzate a rendere le strutture operative funzionali allo sviluppo dei traffici;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 2011, n. 76827, del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha trasferito al «Fondo per le infrastrutture portuali», sul capitolo n. 7258 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT, l'importo di 45.553.970,65 euro, per l'anno 2012, nonché l'importo annuo di 3.676.118,84 euro per le annualità dal 2012 al 2021, per un totale di 82.315.159,05 euro;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2012, n. 139, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» per l'importo complessivo di 82.315.150 euro;



Visto il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124», che ha trasformato le ventiquattro precedenti Autorità portuali in quindici Autorità di sistema portuale;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», con la quale il Fondo per le infrastrutture portuali è stato rifinanziato per complessivi 400 milioni di euro, con ripartizione temporale dall'anno 2021 all'anno 2035;

Vista la delibera CIPESS 3 novembre 2021, n. 57, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse per 400 milioni di euro del «Fondo per le infrastrutture portuali» appostate sul capitolo 7258 - piano gestionale 1 - dello stato di previsione della spesa del citato MIMS, per gli anni dal 2021 al 2035;

Tenuto conto che con il decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 229980 del 2021 sono state disposte, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito MIT), sul capitolo di bilancio n. 7258, «Fondo per le infrastrutture portuali», variazioni in aumento, in termini di competenza e cassa, per gli anni finanziari 2021-2023, per complessivi 41 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro in conto esercizio, 30 milioni di euro in conto annualità 2022 e 5 milioni di euro per l'annualità 2023;

Vista la delibera CIPESS 2 agosto 2022, n. 26, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora MIT), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto delle risorse del più volte citato «Fondo per le infrastrutture portuali» per complessivi 34 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 425 del 30 dicembre 2022, col quale, sono stati ammessi al finanziamento pubblico a valere sul fondo infrastrutture di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, rispettivamente per euro 4 milioni ed euro 30 milioni, i seguenti due interventi:

1. «Ristrutturazione del Molo Martello al porto di Ortona»;
2. «Interventi di potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona. 1° stralcio in attuazione al P.R.P. portuale - progetto di intervento di riqualificazione e potenziamento della banchina di riva del porto di Ortona»;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», che, all'art. 1, comma 292, ha rifinanziato l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010 per 55 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2027 e 170 milioni di euro per l'anno 2028, con un totale complessivo di 355 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante il «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ed in particolare gli articoli 174 e 175;

Vista la delibera di questo Comitato 7 novembre 2024, n. 65, con la quale è stato espresso il parere sullo «Schema di decreto interministeriale di riparto delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010, da destinare, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 4 aprile 2024, al progetto denominato «Porto di Trieste - Molo VIII», CUP C94C24000010003, per un importo di 206.850.279,00 euro, suddiviso tra le annualità 2024, 2027 e 2028;

Vista la nota DIPE 9047 del 17 luglio 2026, con la quale, in un'ottica di collaborazione istituzionale e per accelerare l'attività istruttoria, sono state anticipate alcune richieste di chiarimenti istruttori e di documentazione integrativa;

Vista la nota n. 25288 del 23 luglio 2026, con la quale il Capo di Gabinetto del MIT ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato, della proposta di parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di assegnazione e ri-assegnazione delle risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinato al settore portuale («Fondo per le infrastrutture portuali» di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 40 del 2010), relativo alla programmazione e ripartizione della quota parte di risorse ancora disponibili a bilancio a valere sulle annualità dal 2025 al 2035, trasmettendo la documentazione istruttoria, predisposta dalla Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;



Vista la nota MIT prot. n. 0025831 del 28 luglio 2026, acquisita con prot. DIPE-0009539 della stessa data, il MIT ha ritrasmesso il testo dello schema di decreto su cui è richiesto il parere del Comitato, con la correzione di alcuni refusi;

Vista la documentazione istruttoria allegata alla nota di proposta del Capo di Gabinetto del MIT e, in particolare, la relazione istruttoria predisposta dalla competente Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità;

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sancita nel corso della seduta del 23 luglio 2026, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante «Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori», convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, (Repertorio atti n. 125/CSR del 23 luglio 2026, inviata al DIPE con nota prot. n. 14175 del 27 luglio 2026, acquisita al protocollo DIPE al n. 9459 in pari data) sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo alle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali», rifinanziato dall'art. 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a valere sulle annualità 2025-2035;

Preso atto che con il sopra citato schema di decreto interministeriale:

1. all'art. 1 viene prevista l'approvazione del programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale come elencati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto, per un importo complessivo di 357.649.721,00 euro;

2. all'art. 2 viene previsto che gli interventi di cui all'art. 1 siano ammessi al finanziamento statale per un importo complessivo di 357.649.721,00 euro a valere sulle risorse ancora disponibili, appostate sul capitolo di bilancio n. 7258, piano gestionale 1, di cui: 4.500.000,00 in conto residui 2025, euro 7.500.000,00 in conto esercizio 2026 ed euro 345.649.721,00 su esercizi futuri, ripartiti in annualità, secondo la seguente scansione temporale:

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
4.500.	7.500.	7.500.	30.000	30.000	43.149,721	92.500	37.500	37.500	37.500	30.000

3. all'art. 3 viene previsto che le Autorità di sistema portuale nella cui circoscrizione territoriale ricadono gli interventi infrastrutturali di cui all'art. 1, ed il Presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, nella qualità di Commissario straordinario per la realizzazione di approdi temporanei e di interventi complementari per la salvaguardia di Venezia, nominato per gli effetti di cui all'art. 4, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 32 del 2019, con decreto interministeriale MIT/MEF 545 del 31 dicembre 2021, assumono le funzioni di soggetto attuatore per gli interventi ammessi a finanziamento secondo le modalità ed i tempi stabiliti in apposito Accordo procedimentale da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, nel quale sono definite modalità ed obblighi relativi all'attuazione e monitoraggio degli interventi e all'erogazione del contributo pubblico, nel rispetto e nei limiti delle condizioni dettate dal decreto;

4. agli articoli da 4 a 6 vengono previsti gli adempimenti contabili successivi da parte del MIT, le condizioni per la revoca delle risorse in assenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti e le procedure di monitoraggio delle attività e degli interventi, da effettuarsi attraverso il sistema di «monitoraggio delle opere pubbliche - MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP» ai sensi del richiamato decreto legislativo, n. 229 del 2011;

Preso atto di quanto evidenziato nella documentazione istruttoria trasmessa dal MIT con nota n. 25288 del 23 luglio 2026, e nella ulteriore documentazione inviata, ad integrazione della prima, con le seguenti note:

nota GAB-MIT prot. n. 25831 del 28 luglio 2026;

nota MIT prot. n. 12592 del 29 luglio 2026;

nota MIT prot. n. 12857 del 3 agosto 2026;

e in particolare:

1 sotto l'aspetto tecnico-procedurale, amministrativo e finanziario, che:

1.1 con il decreto interministeriale MIMS - MEF n. 52 del 10 marzo 2022, adottato previo parere favorevole del CIPESS, è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali portuali per un importo complessivo di 400.000.000,00 euro;



1.2 l'art. 5 del citato decreto ha previsto la revoca delle risorse assegnate qualora i soggetti beneficiari non avessero assunto un'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro diciotto mesi dall'assegnazione delle risorse, salvo comprovate cause ostative;

1.3 le Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, del mare Tirreno settentrionale, dei mari Tirreno meridionale e Ionio, del mare Tirreno centrale e del mare Adriatico centrale, a causa della complessità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici e degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID 19, non hanno rispettato il termine previsto e hanno pertanto richiesto una proroga e che gli schemi di decreti di proroga, inviati al Ministero dell'economia e delle finanze per il necessario concerto, non sono stati assentiti dal MEF, in ragione degli effetti negativi sulla finanza pubblica derivanti dall'utilizzo delle risorse in annualità diverse rispetto a quelle originariamente previste. A fronte della revoca delle risorse non assistite da obbligazioni giuridicamente vincolanti, il MEF ha comunque indicato possibilità, da parte del MIT, di valutare una nuova finalizzazione delle risorse a partire dall'annualità 2025;

1.4 in attuazione di tale orientamento, con nota n. 10693 del 22 settembre 2025, il MIT ha comunicato alle Autorità di sistema portuale interessate il rigetto delle istanze di proroga e la conseguente revoca dei finanziamenti assegnati per un valore di complessivo di 300 milioni di euro;

1.5 il MIT ha invitato gli enti interessati a confermare l'interesse al ri-finanziamento dei progetti nel limite di risorse che risulteranno effettivamente disponibili a bilancio ad avvenuto perfezionamento della procedura di disimpegno, fermo restando l'impegno degli enti medesimi a farsi carico delle quote di risorse eventualmente necessarie all'integrale copertura dei rispettivi quadri economici di spesa;

1.6 tutte le Autorità interessate hanno confermato l'interesse al rifinanziamento degli interventi originariamente inseriti nel programma, approvato con il decreto interministeriale MIMS - MEF n. 52 del 2022, sul cui schema il CIPESS aveva espresso parere favorevole con la propria delibera n. 57 del 2021 sopracitata. Le stesse Autorità si sono impegnate altresì ad assicurare, ove necessario, la copertura delle eventuali maggiori esigenze finanziarie;

Considerato che sotto l'aspetto della sostenibilità:

1. l'intervento relativo al Porto di Venezia permette di allontanare le grandi navi e il traffico crocieristico dal centro storico di Venezia e dalle acque lagunari più delicate. Il progetto, che prevede l'utilizzo e l'adeguamento del Canale Malamocco-Marghera come rotta d'accesso esterna e un modello «Homeport» di sviluppo crocieristico per permettere lo snellimento del traffico marittimo nella laguna e soprattutto di quello a carico della città storica, con conseguente decongestionamento dell'area lagunare, drastica riduzione del moto ondoso, protezione dei canali storici;

2. l'intervento relativo al Terminal Ro-Ro Noghère (Porto di Trieste) e alla piattaforma logistica intermodale di Tremestieri integrano diversi elementi di sostenibilità ambientale ed economica, migliorando l'intermodalità (con aumento dei flussi di trasporto merci marittimi e riduzione di quelli su strada), l'integrazione viaria e ferroviaria (riducendo l'impatto sul traffico locale grazie a collegamenti stradali o ferroviari che allontanano i flussi logistici dalle aree urbane), la riduzione delle emissioni di inquinanti nell'atmosfera, la riqualificazione delle aree interessate;

Considerato il perdurante interesse pubblico alla realizzazione degli interventi in questione, anche in considerazione dell'avanzato stato procedurale dei progetti stessi e considerate le legittime aspettative dei territori nei quali si sarebbero dovute realizzare le infrastrutture programmate;

Ritenuto che l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale, con nota 27 marzo 2026 (prot n. inf. ACF565C.REGISTRO UFFICIALE.E.0003563.27-03-2026) ha indicato l'assoluta priorità di una lista di interventi che includevano un aumento di finanziamento per 2 milioni di euro per Ortona «Interventi di finanziamento nel porto» e per 8 milioni per Ancona «Banchina del fronte esterno del Molo Clementino (nuova banchina crociere)». Per gli interventi relativi a San Benedetto del Tronto «Vasca di colmata per sedimenti dragaggi» e per Pescara «Interventi di deviazione del porto canale», l'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Centrale ha indicato che «sono in corso le attività progettuali che possono essere sviluppate con le risorse ad oggi impegnate» e questi ultimi due interventi non sono stati inseriti nello schema di decreto in esame;

Ritenuto, altresì, che analogo interesse al rifinanziamento è stato attribuito ai due interventi infrastrutturali già ammessi a finanziamento con il decreto interministeriale MIT-MEF n. 425 del 30 dicembre 2022, adottato previo parere favorevole del CIPESS espresso con delibera n. 26 del 2 agosto 2022 e successivamente definanziati:

1 «Ristrutturazione del Molo Martello al porto di Ortona» per un importo di euro 4.000.000,00 euro;



2 «Interventi di potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona. 1° stralcio in attuazione al P.R.P. portuale - riqualificazione e potenziamento della banchina di riva del porto di Ortona» per un importo di euro 30.000.000,00 euro;

Considerato che per questi due interventi, il MIT non ha potuto assumere i necessari impegni contabili a causa delle misure di riduzione della spesa pubblica con decreto MEF n. 212080 dell'11 agosto 2023, come conseguenza delle spese relative allo stato di emergenza verificatosi nella Regione Emilia-Romagna nel 2023 e che pertanto ha previsto il prioritario inserimento dei due interventi citati relativi al porto di Ortona tra gli interventi da rifinanziare.

Considerato, inoltre, che il MIT ha riconosciuto valenza strategica a tre ulteriori interventi di nuova introduzione:

1. «Banchinamento parziale del terminal Ro-Ro Noghère nel Porto di Trieste - Fase I secondo il PRP 2016, comprensivo di dragaggio del canale di servizio e di collegamento alla viabilità», finalizzato a rendere più profonda l'area di dragaggio, e ricompreso in un progetto più ampio già finanziato nell'ambito del Piano nazionale Complementare (PNC) e in corso di esecuzione;

2. «Riavvio dei lavori inerenti alla progettazione e costruzione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri» con annesso scalo portuale che costituisce il completamento di un intervento già affidato e in corso di esecuzione e non richiede una nuova procedura di affidamento;

3. «Porto di Venezia-Porto Marghera. Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 m e realizzazione di un terminal passeggeri presso il Canale Nord»; già commissariato e oggetto di procedure semplificate, in corso di attuazione per il primo stralcio (demolizioni, banchine, sottoservizi, preparazione aree) e il conseguimento dell'obbligazione vincolante al 30 giugno 2027 per il secondo stralcio;

Considerato che per il terzo intervento, il MIT, con nota n. 12408 del 23 luglio 2026 ha precisato che si tratta di un nuovo intervento nell'ambito delle opere commissariate per la salvaguardia di Venezia previste dall'art. 2 del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, finalizzato alla realizzazione del nuovo modello di accessibilità crocieristica della laguna di Venezia per il quale è emerso un costo aggiuntivo di 28,5 milioni di euro rispetto ai finanziamenti già disponibili derivante dall'aggiornamento della progettazione e in particolare dall'esigenza di realizzare opere di fondazione più complesse rispetto a quelle originariamente previste, in ragione delle caratteristiche geotecniche e della presenza di sedimenti contaminati;

Considerato che lo schema di decreto, sottoposto al parere del Comitato, prevede il finanziamento per 47.849.721,00 euro per tre nuovi interventi infrastrutturali, di cui:

1. terminal Ro-Ro Noghère nel Porto di Trieste per 12.349.721,00 euro;

2. per piattaforma logistica intermodale di Tremestieri (Comune di Messina) per 7.000.000,00 euro;

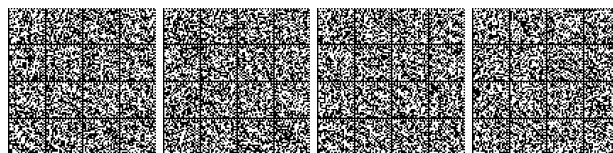
3. Porto di Venezia, realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 m e realizzazione di un terminal passeggeri presso il Canale Nord del porto di Marghera per 28.500.000,00 euro;

Considerato che lo schema di decreto, sottoposto al parere del Comitato, prevede il rifinanziamento:

1. per 275.800.000,00 di euro di nove interventi ex decreto MIT-MEF n. 52 del 10 marzo 2022, relativi ai porti di Piombino, Gioia Tauro, Napoli, Ortona, Ancona (3 interventi), Pesaro e Venezia, precedentemente definanziati ma di cui è stata confermata la priorità realizzativa per il perdurante interesse pubblico alla realizzazione degli interventi e le legittime aspettative dei territori e sono state aumentati finanziamenti per tre interventi per un totale di 15.000.000 di euro;

2. Per 34.000.000,00 di euro di due interventi ex decreto MIT-MEF n. 425 del 30 dicembre 2022, relativi al Porto di Ortona, precedentemente definanziati ma di cui è stata confermata la priorità realizzativa per il perdurante interesse pubblico alla realizzazione degli interventi e le legittime aspettative dei territori.

Considerato che la seguente tabella riporta gli importi relativi ai progetti infrastrutturali prioritari e riproposti in ambito portuale, evidenziando la differenza tra il decreto n. 52 del 2022 e lo schema di decreto sul quale il Comitato deve esprimere parere;



Denominazione	Decreto Interministeriale MIMS-MEF n.52 del 10/03/2022,	Decreto Interministeriale MIT/MEF n.425, del 30/12/2022	Incrementi di risorse e nuovi inserimenti	Schema Decreto interministeriale MIT/MEF 2026
Piombino. Nuova strada di accesso al porto di Piombino: bretella di Piombino SS398 Tratto 2 Gagno - Porto	55.000.000,00			55.000.000,00
Gioia Tauro. Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti A – B - C	50.000.000,00		5.000.000,00	55.000.000,00
Napoli. Ultimo/penultimo miglio ferroviario – Potenziamento dello scalo ferroviario asservito al porto di Napoli e realizzazione delle infrastrutture stradali connesse	38.800.000,00			38.800.000,00
Ortona. Interventi di potenziamento del porto	6.000.000,00		2.000.000,00	8.000.000,00
Ancona. Banchina del fronte esterno del Molo Clementino (nuova banchina crociere)	22.000.000,00		8.000.000,00	30.000.000,00
Ancona. Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	11.000.000,00			11.000.000,00
Ancona. Approfondimento dei fondali della banchina 26 e delle altre banchine commerciali	12.000.000,00			12.000.000,00
Pesaro. Vasca di colmata per sedimenti dragaggi	11.000.000,00			11.000.000,00
Venezia. Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera	55.000.000,00			55.000.000,00
Totale ex DIM n. 52/2022	260.800.000,00		15.000.000,00	275.800.000,00
Ristrutturazione del Molo Martello al porto di Ortona		4.000.000,00		4.000.000,00
Interventi di potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona. 1° stralcio in attuazione al P.R.P. portuale – progetto di intervento di potenziamento della banchina di riva del porto di Ortona		30.000.000,00		30.000.000,00
Totale ex DIM n. 425/2022		34.000.000,00		34.000.000,00
Banchinamento parziale del terminal Ro-Ro Noghère nel Porto di Trieste - Fase I secondo il PRP 2016, comprensivo di dragaggio del canale di servizio e di collegamento alla viabilità			12.349.721,00	12.349.721,00
Tremestieri. Riavvio dei lavori inerenti alla progettazione e costruzione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale			7.000.000,00	7.000.000,00
Venezia. Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 m e realizzazione di un terminal passeggeri presso il Canale Nord			28.500.000,00	28.500.000,00
Totale nuovi interventi			47.849.721,00	47.849.721,00
Totale complessivo	260.800.000,00	34.000.000,00	62.849.721,00	357.649.721,00



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli è stato nominato Segretario del CIPESS e gli è stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento della politica economica e di programmazione e monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonché quelli in regime di partenariato pubblico-privato;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi della delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica», così come modificata dalla delibera CIPESS 15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)»;

Considerato che il regolamento sopra citato, anche ai sensi dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni, prevede che questo Comitato sia presieduto «dal Presidente del Consiglio dei ministri e che in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze in qualità di Vice Presidente di questo stesso Comitato», mentre «in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente più anziano per età»;

Vista la nota prot. DIPE n. 9891 del 4 agosto 2026, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato che il testo della delibera approvata nella presente seduta sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento interno del CIPESS, al Ministero dell'economia e delle finanze per le verifiche di finanza pubblica e successivamente sottoposto alla sottoscrizione del Segretario e del Presidente del Comitato;

Considerato il dibattito svolto durante la seduta odierna del Comitato;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente la programmazione e ripartizione della quota-parte di risorse previste dal Fondo infrastrutture portuali ancora disponibile a bilancio a valere sulle annualità 2025-2035.

2. Gli interventi oggetto dei finanziamenti previsti nel Fondo infrastrutture portuali sono riportati nell'allegato 1, per un totale di 357.649.721,00 euro, con i relativi CUP:

3 Ulteriori disposizioni e prescrizioni

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmetterà a questo Comitato, entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione complessiva sullo stato di attuazione degli interventi finanziati a carico del «Fondo per le infrastrutture portuali», che evidenzii le eventuali criticità degli interventi stessi, anche attraverso i dati presenti sui sistemi di monitoraggio e che includa una tabella riepilogativa dei finanziamenti assegnati, defianziati, delle risorse attribuite al Fondo e delle eventuali risorse residue disponibili per ulteriori assegnazioni.

3.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve coordinare le attività necessarie alla tempestiva trasmissione delle informazioni, da parte dei soggetti attuatori, al sistema BDAP e MOP, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

3.3 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto di cui al presente parere.

*Il Ministro per gli affari europei,
il PNRR e le politiche di coesione
con funzioni di Presidente*

FOTI

Il segretario
MORELLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2026
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1261



Beneficiario	Porto e denominazione	Finanzia- mento	CUP
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale	Piombino - Nuova strada di accesso al porto di Piombino: bretella di Piombino SS398 Tratto 2 Gagno - Porto	55.000.000	B71B21003880001
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Meridionale e dello Ionio	Gioia Tauro - Lavori di approfondimento e consolidamento del canale portuale lungo la banchina di levante tratti A – B - C	55.000.000	F52B19000050005
Autorità di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale	Napoli - Ultimo/penultimo miglio ferroviario – Potenziamento dello scalo ferroviario asservito al porto di Napoli e realizzazione delle infrastrutture stradali connesse	38.800.000	G61B21008970006
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale	Ortona - Interventi di potenziamento del porto	8.000.000	J74E21000100005
	Ancona - Banchina del fronte esterno del Molo Clementino (nuova banchina crociere)	30.000.000	J31H16000140005
	Ancona - Demolizione parziale dell'attuale molo nord con regolarizzazione dei relativi fondali	11.000.000	J32I15000230005
	Ancona -Approfondimento dei fondali della banchina 26 e delle altre banchine commerciali	12.000.000	J37H21006030001
	Pesaro - Vasca di colmata per sedimenti dragaggi	11.000.000	J74E21001480001
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale	Venezia - Intervento di accessibilità al porto di Venezia: escavo del canale Malamocco Marghera	55.000.000	F71B21004080005
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale	Ortona - Ristrutturazione del Molo Martello al porto di Ortona	4.000.000	J77D18000090005
	Ortona - Interventi di potenziamento ed ampliamento del porto di Ortona. 1° stralcio in attuazione al P.R.P. portuale – progetto di intervento di potenziamento della banchina di riva del porto di Ortona	30.000.000	J77H21007750001
Autorità di Sistema portuale dello Stretto	Trieste Noghère - Banchinamento parziale del terminal Ro-Ro Noghère nel Porto di Trieste - Fase I secondo il PRP 2016, comprensivo di dragaggio del canale di servizio e di collegamento alla viabilità	12.349.721	C64E21000440001
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Orientale	Tremestieri - Riavvio dei lavori inerenti alla progettazione e costruzione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con annesso scalo portuale	7.000.000	F41G08000000008
Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale	Venezia - Realizzazione di due accosti per navi di lunghezza fino a 340 m e realizzazione di un terminal passeggeri presso il Canale Nord	28.500.000	E71B21004790005



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano

Con determina aRM - 166/2026 - 3252 del 12 ottobre 2026 è stata revocata, su rinuncia della Farmed S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ADALAT CRONO.

Confezione: 052120019.

Descrizione: «30 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PP/AL.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: BRUFEN ANALGESICO.

Confezione: 052143017.

Descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: DENIBAN.

Confezione: 046981015.

Descrizione: «50 mg compresse» 12 compresse.

Paese di provenienza: Repubblica Ceca.

Medicinale: DIPROSALIC.

Confezione: 045083019.

Descrizione: «0,05% + 2% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: ELOCON.

Confezione: 047453028.

Descrizione: «0,1% soluzione cutanea» flacone 30 g.

Paese di provenienza: Grecia.

Medicinale: DIOSMECTAL.

Confezione: 044660013.

Descrizione: «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: MAALOX.

Confezione: 047521048.

Descrizione: «400 mg + 400 mg compresse masticabili» 40 compresse.

Paese di provenienza: Austria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

26A05554

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Liraglutide Medical Valley».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 312/2026 del 9 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2025/031.

Procedura europea n. SE/H/2744/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIRAGLUTIDE MEDICAL VALLEY, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Medical Valley Invest AB con sede legale e domicilio fiscale in Bradgardsvagen 28 23632, Hollviken, Svezia.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051863013 (in base 10) 1KGRH5 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863025 (in base 10) 1KGRHK (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863037 (in base 10) 1KGRHX (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863049 (in base 10) 1KGRJ9 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863052 (in base 10) 1KGRJD (in base 32).

Principio attivo: Liraglutide.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Universal Farma S.L. - Calle el Tejido, 2, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara - Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051863013 (in base 10) 1KGRH5 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863025 (in base 10) 1KGRHK (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863037 (in base 10) 1KGRHX (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863049 (in base 10) 1KGRJ9 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051863052 (in base 10) 1KGRJD (in base 32).

Per tutte le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo, geriatra, cardiologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.



In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di liraglutide, «Glanux»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 313/2026 del 9 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2025/034.

Procedura europea n. SE/H/2747/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GLANUX, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156, Roma, Italia.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051865018 (in base 10) 1KGTU (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865020 (in base 10) 1KGTW (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865032 (in base 10) 1KGT8 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865044 (in base 10) 1KGTN (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865057 (in base 10) 1KGT1 (in base 32).

Principio attivo: liraglutide

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn) C/C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro - A.I.C. n. 051865018 (in base 10) 1KGTU (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865020 (in base 10) 1KGTW (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezioni:

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 3 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865032 (in base 10) 1KGT8 (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865044 (in base 10) 1KGTN (in base 32);

«6 mg/ml soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro - A.I.C. n. 051865057 (in base 10) 1KGT1 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

26A05555



È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 12 maggio 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05556

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di glicopirronio bromuro, indacaterolo maleato, «Dilabro».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 315/2026 del 12 ottobre 2026

Codice pratica: DC/2024/561; C1B/2026/1540.

Procedura europea n. NL/H/6308/001/DC; NL/H/6308/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DILABRO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: S.F. Group S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina, 1143 - 00156, Roma, Italia.

Confezioni:

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794016 (in base 10) 1KDN30 (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794028 (in base 10) 1KDN3D (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794030 (in base 10) 1KDN3G (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794042 (in base 10) 1KDN3U (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794055 (in base 10) 1KDN47 (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794067 (in base 10) 1KDN4M (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794079 (in base 10) 1KDN4Z (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura antimanomissione con inalatore - A.I.C. n. 051794081 (in base 10) 1KDN51 (in base 32).

Principi attivi: glicopirronio bromuro, indacaterolo maleato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Laboratorios Liconsas S.A., Avenida Miralcampo 7, Polígono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara, Spain.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794028 (in base 10) 1KDN3D (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794030 (in base 10) 1KDN3G (in base 32);



«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794042 (in base 10) 1KDN3U (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 30 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794067 (in base 10) 1KDN4M (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 60 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794079 (in base 10) 1KDN4Z (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 90 capsule in flacone HDPE con chiusura antimanomissione con inalatore - A.I.C. n. 051794081 (in base 10) 1KDN51 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Confezioni:

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria con inalatore - A.I.C. n. 051794016 (in base 10) 1KDN30 (in base 32);

«85 microgrammi/43 microgrammi polvere per inalazione, capsula rigida» 10 x 1 capsule in blister PA/AL/PVC-PET/AL divisibile per dose unitaria - A.I.C. n. 051794055 (in base 10) 1KDN47 (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: pneumologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 10 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05557

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di vancomicina, «Vancomicina Noridem».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 317/2026 del 12 ottobre 2026

Codice pratica: RU/2025/007.

Procedura europea n. IE/H/0706/001-002/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale VANCOMICINA NORIDEM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises LTD, con sede legale e domicilio fiscale in Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Office 115 1065, Nicosia, Cipro.

Confezioni:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051871010 (in base 10) 1KGZ92 (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871022 (in base 10) 1KGZ9G (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871034 (in base 10) 1KGZ9U (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871046 (in base 10) 1KGZB6 (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051871059 (in base 10) 1KGZBM (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871061 (in base 10) 1KGZBP (in base 32);



«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871073 (in base 10) 1KGZC1 (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871085 (in base 10) 1KGZCF (in base 32).

Principio attivo: vancomicina cloridrato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, National Road Athens Lamia 21 Km, 14568 Kryoneri, Attikis, Grecia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871022 (in base 10) 1KGZ9G (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871034 (in base 10) 1KGZ9U (in base 32);

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871046 (in base 10) 1KGZB6 (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871061 (in base 10) 1KGZBP (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871073 (in base 10) 1KGZC1 (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
20 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051871085 (in base 10) 1KGZCF (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: OSP - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Confezioni:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051871010 (in base 10) 1KGZ92 (in base 32);

«1000 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»
1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051871059 (in base 10) 1KGZBM (in base 32).

Per le confezioni sopra riportate è adottato il seguente regime di fornitura: RNRL - medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi

dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

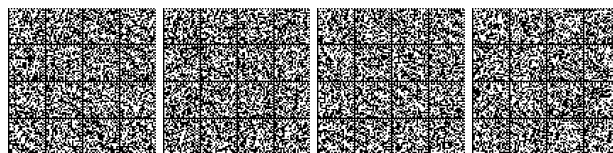
Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europea 26 settembre 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05558



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di terbinafina, «Terbinafina Mylan Generics».

Estratto determina AAM/PPA n. 569/2026 del 9 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato di riferimento (RMS):

n.1 variazione di tipo II, C.I.4: aggiornamento degli stampati in linea con il medicinale di riferimento, al *QRD template* e modifiche editoriali.

Sono di conseguenza modificati i paragrafi 3, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.3, 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto ed i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Relativamente al medicinale TERBINAFINA MYLAN GENERICS (A.I.C. 036747) per le forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

codice di procedura: NL/H/0584/001/II/022;

codice pratica: VC2/2018/444;

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., codice fiscale 13179250157, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 - Milano, Italia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05559

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sertralina, «Sertralina KRKA».

Estratto determina AAM/PPA n. 574/2026 del 9 ottobre 2026

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito del *worksharing* avente ad oggetto un *grouping* di variazioni di tipo II approvato dallo Stato di riferimento (RMS):

Tipo IA:

B.II.b.5.a: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione.

B.II.e.4.a: Modifica della forma o delle dimensioni del contenitore o della chiusura (confezionamento primario) - Medicinali non sterili, per il dosaggio di 25 mg.

B.II.d.2.a (2x): Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

B.II.d.1.a (2x): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Rafforzamento dei limiti delle specifiche.

B.II.d.1.d (6x): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Soppressione di un parametro di specifica non significativo (ad esempio soppressione di un parametro obsoleto, quali aroma e sapore, o prova di identificazione per un materiale colorante o aromatizzante).

B.II.d.1.c (3x): Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

B.II.b.5.z: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

B.II.b.4.b: Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte inferiore. Modifica del *batch size* per il dosaggio da 25 mg.

A.7: Soppressione dei siti di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

B.I.b.2.a (2x): Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Modifiche minori ad una procedura di prova approvata.

Tipo IB:

B.II.d.1.c: Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova.

B.II.d.2.d (3x): Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Altre modifiche di una procedura di prova (comprese sostituzioni o aggiunte). Modifica del metodo per i seguenti parametri.

B.II.b.5.z: Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito.

B.II.b.4.a: Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito - Sino a 10 volte superiore alla dimensione attuale approvata del lotto. Modifica del *batch size* per il dosaggio da 50 mg e per il dosaggio da 100 mg.

B.II.b.3.z: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito. Modifica dell'*holding time* di un intermedio.

B.II.a.1.a: Modifica o aggiunta di impressioni, rilievi o altre marcature compresa l'aggiunta o la modifica di inchiostri usati per marcare il medicinale - Modifiche di impressioni, rilievi o altre marcature.

B.III.1.a.2: Presentazione di un certificato di conformità alla farmacopea europea nuovo o aggiornato, o soppressione di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Certificato di conformità alla monografia corrispondente della farmacopea europea - Certificato aggiornato presentato da un fabbricante già approvato.

Tipo II:

B.II.b.3.b: Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito - Modifiche sostanziali nel procedimento



di fabbricazione del principio attivo, tali da avere un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza e l'efficacia del medicinale.

B.II.a.3.b.2: Modifiche nella composizione (eccipienti) del prodotto finito - Altri eccipienti - Modifiche qualitative o quantitative di uno o più eccipienti tali da avere un impatto significativo sulla sicurezza, la qualità o l'efficacia del medicinale.

Tipo IB:

B.II.a.2.a: Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica - Compresse a rilascio immediato, capsule, supposte e pessari - Modifica nella forma e dimensioni solo per compresse a rilascio immediato, per il solo dosaggio da 50mg: da compressa ovale di colore bianco, 11 mm x 5 mm di dimensioni a compressa rotonda di colore arancione e diametro di 8 mm.

Sono di conseguenza approvate modifiche ai paragrafi n. 3, 6.1, 6.3, 6.4, 6.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, ai paragrafi 5 e 6 del foglio illustrativo ed al paragrafo 8 delle etichette, relativamente al medicinale SERTRALINA KRKA (A.I.C. n. 036858) per le descritte forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C.: 036858013 - «50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858025 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858037 - «50 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858049 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858052 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858064 - «50 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858076 - «50 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858088 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858165 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858189 - «50 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858203 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 (100x1) compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858227 - «50 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone;

A.I.C.: 036858239 - «50 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone;

A.I.C.: 036858090 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858102 - «100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858114 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858126 - «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858138 - «100 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858140 - «100 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858153 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858177 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858191 - «100 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858215 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 (100x1) compresse in blister PVC/AL;

A.I.C.: 036858241 - «100 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone;

A.I.C.: 036858254 - «100 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in flacone.

Codice di procedura: NL/H/xxxx/WS/1445, NL/H/xxxx/WS/1447.

Codice pratica: VC2/2025/593, C1B/2025/3061.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska Cesta 6, 8501 - Novo Mesto, Slovenia.

Le modifiche autorizzate degli stampati sono indicate nell'allegato alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

2. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed alle etichette.

3. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05560

Decadenza, per mancato rinnovo, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Prazene».

Estratto determina IP n. 612 del 12 ottobre 2026

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di importazione parallela, di seguito riportate, di cui la società GMM Farma S.r.l. risulta titolare, sono decadute per mancato rinnovo a far data dalla scadenza dei cinque anni dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana:

Denominazione	Descrizione	A.I.C.	Data G.U.	Data decadenza
PRAZENE	«10 mg compresse» 30 compresse	047637018	12/06/2019	13/06/2024

Il presente estratto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A05581



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di settembre 2026, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2025 e 2026 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2025	Settembre	121,7	1,4	2,0
	Ottobre	121,4	1,1	1,8
	Novembre	121,3	1,0	2,2
	Dicembre	121,5	1,1	2,2
	<i>Media</i>	<i>121,4</i>		
		(Base 2025=100)		
Coefficiente di raccordo tra le basi		1,214		
2026	Gennaio	100,4	0,8	2,2
	Febbraio	100,9	1,1	2,7
	Marzo	101,5	1,5	3,2
	Aprile	102,5	2,6	4,3
	Maggio	102,8	3,0	4,4
	Giugno	102,8	2,9	4,4
	Luglio	103,1	2,8	4,3
	Agosto	103,7	3,4	4,8
	Settembre	104,3	4,0	5,5

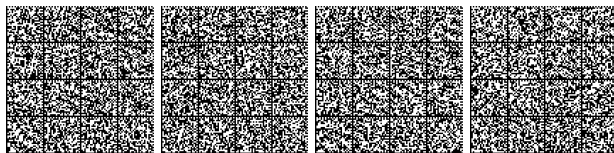
26A05582

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-248) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale €	438,00
		- semestrale €	239,00
Tipo B	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale €	68,00
		- semestrale €	43,00
Tipo C	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale €	168,00
		- semestrale €	91,00
Tipo D	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale €	65,00
		- semestrale €	40,00
Tipo E	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale €	167,00
		- semestrale €	90,00
Tipo F	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale €	819,00
		- semestrale €	431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale €	86,72
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale €	55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€	180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C





€ 1,00

